

<i>In questo numero:</i>			
<i>1 – LE SEDIVA NEWS DAL 30 SETTEMBRE AD OGGI</i>			
30/09/2015	Il debito fiscale della società di persone cancellata "segue" il socio illimitatamente e solidalmente responsabile (stefano civitareale)	14/10/2015	Le intercettazioni telefoniche utilizzabili dal Fisco – QUESITO (stefano civitareale)
01/10/2015	Le novità sul part-time – QUESITO (giorgio bacigalupo)	15/10/2015	La responsabilità (circo-scritta) del cessionario se acquista da una società una delle tre farmacie di cui questa è titolare - QUESITO (gustavo bacigalupo)
01/10/2015	Il tirocinio "garanzia giovani" – QUESITO (luisa santilli)	16/10/2015	Consigli pratici in vista della Legge di Stabilità 2016, con particolare riguardo all'assunzione e al trattamento del personale dipendente e all'acquisto di beni strumentali nuovi (stefano lucidi)
02/10/2015	La partecipazione "paritaria" dei co-vincitori alla società assegnataria della sede – QUESITO (gustavo bacigalupo)	19/10/2015	Spese di istruzione: con "la buona scuola" nuovi sconti fiscali in dichiarazione (stefano civitareale)
02/10/2015	Un co-vincitore attualmente in mobilità – QUESITO (stefano lucidi)	19/10/2015	Adeguamento Istat per settembre 2015 (Studio Associato)
05/10/2015	Le Sezioni Unite della Cassazione sui canoni di locazione "in nero" (stefano lucidi)	20/10/2015	L'assegnazione di una sede sulla cui istituzione pende un ricorso al Consiglio di Stato e il problema dello stralcio di sedi dai primi interpellati – QUESITO (gustavo bacigalupo)
06/10/2015	"Riciclaggio" e circolazione del contante: due vicende diverse – QUESITO (stefano civitareale)	21/10/2015	Ancora qualche consiglio (c'è anche la rivalutazione delle quote...) in vista della Legge di Stabilità 2016 (stefano lucidi)
07/10/2015	Il farmacista "comunale", anche se co.co.pro., deve rinunciare al rapporto se vuole partecipare alla società formata con i co-vincitori – QUESITO (gustavo bacigalupo)	21/10/2015	Sui termini di preavviso – QUESITO (giorgio bacigalupo)
08/10/2015	Il noleggio e l'autocarro – QUESITO (stefano civitareale)	22/10/2015	Dal Ministero un monito ai titolari di farmacia intestatari (anche) di una licenza per l'ingrosso (stefano civitareale)
08/10/2015	Scontrino fiscale e POS – QUESITO (roberto santori)	23/10/2015	I rapporti di lavoro agevolati per l'impresa (luisa santilli)
09/10/2015	Indagine statistica gestione farmacia anno 2014 (Studio Associato)	26/10/2015	Legge di Stabilità 2016: altre anticipazioni (stefano lucidi)
09/10/2015	La fattura riepilogativa mensile (anche) per le sedute fisioterapiche – QUESITO (stefano civitareale)	26/10/2015	Dal 1° ottobre al via il nuovo APE (tullio anastasi)
12/10/2015	Il rischio del correntista nella normativa europea di salvataggio delle banche - Il "Bail-in" (franco lucidi)	27/10/2015	Il Tar Toscana sulla preminenza nelle more del concorso di un partecipante in forma associata (gustavo bacigalupo)
13/10/2015	Se un co-vincitore acquista la quota di un'altra società dopo il rilascio della titolarità della farmacia conseguita per concorso – QUESITO (gustavo bacigalupo)	28/10/2015	Dal 22 ottobre in vigore la nuova riscossione (franco lucidi)
14/10/2015	La persistente inapplicabilità del silenzio-assenso per l'istanza di trasferimento del locale farmacia – QUESITO (stefano lucidi)	29/10/2015	Normativa, ecc. (Studio Associato)
<i>2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)</i>			
<i>3 – SCADENZE FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2015</i>			

1 – LE SEDIVA NEWS DAL 30 SETTEMBRE AD OGGI
30/09/2015 - Il debito fiscale della società di persone cancellata "segue" il socio illimitatamente e solidalmente responsabile
 Il socio di una società di persone (e, quindi, anche di una società

titolare di farmacia) estinta è tenuto a farsi carico dei debiti tributari non assolti dalla società stessa.
 E' questo l'effetto, anche secondo la Cassazione (v. sent. n. 24322 del 14/11/2014), della responsabilità illimitata e solidale dei soci

per tutte le obbligazioni sociali, ivi comprese le pendenze nei confronti del Fisco, principio che, come abbiamo peraltro ricordato anche qui, non viene meno neppure con la *cancellazione* della società debitrice.

Infatti, guardando ancora una volta alla sentenza della S.C. appena citata, i soci *succedono* alla società *estinta* nei confronti dei creditori sociali (cfr. art. 2312, comma 2, c.c.) con la conseguenza che *“ogni pretesa in danno della società deve essere indirizzata nei confronti dei soci”*.

Fin qui il pensiero degli Ermellini – mutuando in campo tributario indiscutibili principi in materia di responsabilità del socio nella società di persone - appare condivisibile.

Si rivela invece inquietante un successivo passaggio della Cassazione quando afferma che *“sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.n.c., egli è, quindi, legittimamente sottoposto all’esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.n.c. [...] senza che sia necessario notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti.”*

In altri termini il Fisco, nel perseguire il socio per il debito non riscosso, non ha l’obbligo di procedere *“ad alcuna attività nuova di liquidazione d’imposta e, dunque, non ha alcun dovere di notificare al socio coobbligato alcun avviso, neppure bonario”*, perché l’emissione dell’atto di riscossione (nel caso di specie si trattava di una cartella di pagamento) *“... si configura come strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all’esercizio dell’azione forzata riguardo al coobbligato.”*

E’ questa una conclusione che finisce però, ci pare, per compromettere in modo decisivo il diritto di difesa del socio che, qualora non abbia partecipato all’amministrazione della società, avrebbe una conoscenza sommaria della vicenda, che ora viene invece a investirlo attraverso gli scarsi elementi richiamati nell’atto di riscossione, e tale circostanza (forse) avrebbe dovuto suggerire alla Corte di porre a carico dell’Amministrazione finanziaria – quantomeno - maggiori oneri di informativa a favore del socio-debitore soggetto a escussione.

(stefano civitareale)

01/10/2015 - Le novità sul part-time – QUESITO

Ho letto che il jobs act ha introdotto qualche modifica sul part-time, che vorrei conoscere.

In primo luogo non c’è più il distinguo tra *part-time verticale, orizzontale o misto*, ma si parla soltanto di *rapporto di lavoro a tempo parziale*.

Poi, in caso di assunzione di lavoratori con questa tipologia lavorativa e di ricorso al lavoro *supplementare*, le aziende non sono più tenute ad informare annualmente le rappresentanze sindacali (quando costituite).

Resta fermo l’obbligo della forma scritta e della espressa indicazione della durata della prestazione lavorativa, in mancanza della quale il rapporto viene considerato a tempo pieno.

Come accennato, un’altra novità riguarda il caso in cui il contratto collettivo non contenga una specifica disciplina sull’orario supplementare, perché in questa ipotesi il datore di lavoro può chiedere al lavoratore prestazioni eccedenti l’orario concordato, sia pure in misura non superiore al 25% di quello settimanale.

La maggiorazione in tale eventualità è pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.

Nel caso tuttavia in cui egli versi in effettive difficoltà (familiari o di salute) a svolgere le ore supplementari richieste, il lavoratore potrà rifiutare le ulteriori prestazioni di lavoro.

Inoltre, le c.d. *clausole contrattuali flessibili* convenute tra le parti diventano ora *clausole elastiche*, idonee a prevedere quindi sia la possibilità di variare la prestazione lavorativa in aumento che la

sua collocazione temporale.

Se il contratto collettivo non contempla *clausole elastiche*, le parti potranno concordarle per iscritto presso le Commissioni di certificazione, e il datore di lavoro potrà richiedere variazioni con un preavviso di due giorni lavorativi.

Ci sono infine novità con riguardo al diritto di precedenza nelle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, e viceversa.

In particolare, la lavoratrice madre ha ora la possibilità di richiedere, ma per una sola volta, la riduzione dell’orario di lavoro da tempo pieno a part-time in luogo del congedo parentale.

Questo, però, a condizione che la riduzione dell’orario di lavoro non sia superiore al 50%.

(giorgio bacigalupo)

01/10/2015 - Il tirocinio “garanzia giovani” – QUESITO

Posso assumere in farmacia un giovane collega usufruendo del programma garanzia giovani?

Ci sono limitazioni?

La farmacia può attivare il tirocinio *“garanzia giovani”* soltanto se il Suo giovane collega non ha *mai* svolto attività lavorativa con la qualifica di farmacista.

Inoltre, il numero dei tirocini che è consentito attivare dipende evidentemente dal numero dei lavoratori che risultano dipendenti della farmacia che, laddove ad esempio siano 6, può attivare *un solo tirocinio*.

(luisa santilli)

02/10/2015 - La partecipazione “paritaria” dei co-vincitori alla società assegnataria della sede - QUESITO

L’art. 11 della legge dice che la gestione associata è su base paritaria. Questo significa che le quote della farmacia, vinta per concorso, si dividono in maniera paritaria? Se i soci sono tre, ad ognuno spetta un terzo?

La *“paritarietà”* che l’art. 11 impone ai co-vincitori si traduce proprio nella ripartizione del capitale sociale – anzi, più correttamente, degli utili e delle perdite sociali – in quote perfettamente uguali tra i partecipi e vincitori in forma associata.

Naturalmente, laddove l’atto costitutivo-statuto della società formata tra i co-associati preveda prestazioni lavorative dei componenti diverse tra loro, vi potranno essere previsti compensi parimenti diversi (in misura fissa e/o percentuale rispetto ai ricavi e/o ai redditi sociali), finendo quindi nel concreto per diversificare anche i risultati economici conseguiti annualmente da ciascun socio.

Tutto questo va comunque definito in termini non equivoci proprio nell’atto di formazione della società.

(gustavo bacigalupo)

02/10/2015 - Un co-vincitore attualmente in mobilità – QUESITO

Sono in mobilità ordinaria e percepirò un assegno mensile per 36 mesi.

Essendo, in associazione, vincitore del concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, quando costituirò la società (snc), potrò richiedere anticipatamente all’Inps i mesi residui?

Per quanto ci risulta, è consentito ai lavoratori in mobilità di cui alla l. 223/91 ricevere la liquidazione anticipata dell’indennità di mobilità nazionale soltanto nel caso in cui vanga intrapresa un’attività di *lavoro autonomo*.

La partecipazione alla snc che verrà costituita successivamente all’assegnazione e all’accettazione della sede vinta all’esito del concorso straordinario, configura però un’attività di impresa (sia pure collettiva) e non di *lavoro autonomo*, e quindi, guardando al

testo normativo, sembrerebbe proprio che Lei non abbia diritto alla liquidazione anticipata.

Sarebbe comunque in ogni caso opportuno anche un confronto, quanto prima, con i funzionari dell'Inps.

(stefano lucidi)

05/10/2015 - Le Sezioni Unite della Cassazione sui canoni di locazione "in nero"

Come noto, talvolta i contratti di locazione sono conclusi soltanto "verbalmente" dai contraenti, anche per nascondere al Fisco (soprattutto da parte evidentemente del locatore...) il canone che sarebbe invece assoggettato a tassazione.

La Suprema Corte ha così posto il problema - che le Sezioni Unite hanno ora risolto con una recentissima sentenza - della obbligatorietà o meno della *forma scritta* per la validità dei contratti di locazione ad uso abitativo.

L'obbligo della *forma scritta* è infatti previsto dalla legge che disciplina le locazioni abitative (l. 431/1998) e tuttavia non era chiaro se si trattasse di una *forma* richiesta "*ab substantiam*" (cioè a pena di nullità), o semplicemente "*ad probationem*" (cioè solo per provare il rapporto locativo).

La Corte ha invece scelto una "terza via", ritenendo necessaria la forma scritta "*ad essentiam*", limitando cioè la rilevanza della nullità in favore del solo conduttore.

La legge 431/98, infatti, accorda una speciale tutela del conduttore "*nel caso in cui gli sia stato imposto, da parte del locatore, un rapporto di locazione di fatto, stipulato soltanto verbalmente... abusando della propria posizione dominante in un rapporto gioco-forza asimmetrico*".

Di tale abuso dovrà essere data prova da parte del conduttore, il quale potrà chiedere al giudice la nullità della locazione e la riconduzione del rapporto a condizioni conformi ai canoni "concordati" tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini.

Ove, invece, la *forma verbale* sia stata concordata liberamente, il locatore potrà chiedere la liberazione dell'immobile occupato senza titolo, perché il contratto è *nullo*, mentre il conduttore potrà chiedere la restituzione della differenza tra il canone pagato e quello corrispondente ai canoni "concordati".

Infine, nell'ipotesi in cui esistano due contratti, uno per così dire "ufficiale" ed un altro in cui viene indicato un canone superiore a quello risultante dal primo contratto, la seconda scrittura è *nulla*, talché il conduttore può in tale eventualità chiedere la differenza tra il canone pagato (in base a questa seconda scrittura) e quello previsto dal primo contratto, a nulla valendo l'eventuale sua tardiva registrazione.

Insomma, tempi duri per i troppo... furbi.

(stefano lucidi)

06/10/2015 - "Riciclaggio" e circolazione del contante: due vicende diverse - QUESITO

Mi è stato sconsigliato in generale di versare e prelevare in banca più di mille euro: ma perché mai se l'operazione avviene pur sempre per il tramite di un intermediario autorizzato? Aggiungo che i versamenti effettuati riguardano gli incassi giornalieri della farmacia.

Prescindendo dalla probabile imminente elevazione del limite da 1.000 a 3.000 euro, cogliamo l'occasione per rimarcare una differenza importante, non sempre chiarissima a tutti: quella tra l'obbligo di segnalazione di operazioni "sospette" imposto agli intermediari finanziari dalla normativa antiriciclaggio e le disposizioni in materia di circolazione del contante.

La banca, infatti, è tra i soggetti chiamati ad effettuare una segnalazione qualora abbia motivo di "sospettare" che siano in corso, siano state compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o

finanziamento al terrorismo.

Per questo motivo l'istituto non dovrebbe ragionevolmente sollevare alcun "sospetto" nel caso in cui una farmacia - al pari di qualsiasi attività di commercio al dettaglio - versi periodicamente del contante in banca anche di importo consistente, trattandosi verosimilmente del totale o parziale incasso giornaliero dei corrispettivi.

Ma se un soggetto che non svolga alcuna attività del genere effettuasse versamenti e/o prelievi continui e periodici - si badi bene anche di importo inferiore al limite di utilizzo del contante - la banca sarebbe obbligata a valutare l'ipotesi della segnalazione.

Come si vede, quindi, le disposizioni antiriciclaggio sono ben altra cosa rispetto alle norme in materia di utilizzo del contante, per le quali il richiamato limite costituisce la soglia ineludibile per le transazioni regolate in moneta "viva" a prescindere da ogni valutazione sulla legittimità e/o pulizia dell'operazione.

(stefano civitareale)

07/10/2015 - Il farmacista "comunale", anche se co.co.pro., deve rinunciare al rapporto se vuole partecipare alla società formata con i co-vincitori - QUESITO

In caso di accettazione di una farmacia vinta a concorso in forma associata, uno dei soci può operare come farmacista, con un contratto di co.co.pro. per una farmacia comunale?

La risposta deve essere negativa, perché - indipendentemente da come possa configurarsi sul piano giuslavoristico la *co.co.pro.* (tipologia lavorativa, peraltro, ormai in via di estinzione per effetto del Jobs Act) - sta di fatto che quel farmacista "comunale", anche svolgendo attività lavorativa all'interno di un rapporto non di lavoro subordinato, è in una situazione di indiscutibile incompatibilità con lo *status* di socio.

Il *collaboratore* in una "altra farmacia" (diversa cioè da quella sociale), infatti, è *incompatibile in quanto tale*, quindi anche nel caso in cui prestasse l'attività in un rapporto di *co.co.co.* o nella veste di "partita iva".

Diversa è invece l'ipotesi di un farmacista che, ad esempio, svolga un'attività di lavoro autonomo - pur come farmacista in quanto tale - in un'azienda privata (non una farmacia, naturalmente), fosse anche un'attività di ricerca.

Nel vs. caso, dunque, non c'è possibilità di conservare un qualsiasi rapporto con la farmacia comunale (non importa se condotta in economia o mediante azienda speciale, ovvero gestita da una società conferitaria a partecipazione comunale, totale o parziale) e quindi dovrete provvedere tempestivamente - cioè in tempo utile rispetto alla data in cui costituirete tra voi la società che dovrà assumere la titolarità della farmacia assegnatavi a seguito del concorso - a rimuovere questo impedimento.

(gustavo bacigalupo)

08/10/2015 - Il noleggio e l'autocarro - QUESITO

La Vostra recente Sediva news sul noleggio vetture non vale per gli autocarri, vero?

Il riferimento è certo alla Sediva News del 25/09/2015.

Effettivamente, i limiti alla deduzione, ai fini dell'imposizione diretta, dei costi e delle spese relativi all'utilizzo di mezzi di trasporto a motore nell'ambito dell'attività di impresa, contenuti nell'art. 164 T.U.I.R. (ivi compresi quelli riguardanti il *noleggio*), *non* riguardano i veicoli immatricolati come *autocarri*.

Pertanto gli oneri sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo (nella o per l'attività di farmacia, s'intende) di questi mezzi non soffrono di alcun limite di deducibilità, né in termini di percentuale, né in termini di limiti di costo.

Naturalmente non deve trattarsi di "falsi" autocarri alla luce delle

disposizioni anti-abuso poste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, per le quali i veicoli - che, pur immatricolati come autocarri, abbiano determinate caratteristiche - vengono fiscalmente assimilati alle autovetture con la conseguente "reviviscenza" dei richiamati limiti.

Basti pensare ai SUV (il caso più ricorrente) di vari modelli e case automobilistiche, il cui rapporto potenza/portata sia superiore a 180, i quali infatti - anche se immatricolati come autocarri - subiscono nel bilancio della farmacia lo stesso trattamento fiscale delle autovetture, con tutti i limiti che abbiamo illustrato nella precedente Sediva news.

(stefano civitareale)

08/10/2015 - Scontrino fiscale e POS – QUESITO

Capita sempre più spesso che il cliente paghi una parte del corrispettivo in contanti ed il resto tramite POS. Mi è stato però ora contestato che per alcuni incassi l'importo documentato dallo scontrino non coincide con quello risultante dalla ricevuta del POS. È un rilievo corretto?

Torniamo su un tema già trattato ma in realtà sono casi che effettivamente si stanno presentando con frequenza.

Allorché comunque lo scontrino certifichi un importo inferiore a quello indicato nella ricevuta rilasciata a seguito dell'operazione di pagamento elettronico, gli agenti verificatori (come dovrebbe essere accaduto nel Suo caso) interpretano tale non corrispondenza dei due importi come *presunzione di parziale mancata certificazione dei corrispettivi* (incassi "in nero", in buona sostanza).

Senonché, in primo luogo, nessuna norma prescrive che in caso di utilizzo della moneta elettronica il pagamento debba necessariamente riguardare l'intero corrispettivo certificato, essendo possibile evidentemente che, a fronte dell'emissione di un solo scontrino, il pagamento sia appunto operato parte in contanti e parte tramite POS, o che, viceversa, un unico pagamento tramite POS sia certificato da più scontrini.

Inoltre, venendo al punto, come del resto recentemente sta riconoscendo anche la giurisprudenza (pur se per il momento, almeno così ci pare, soltanto quella di merito), la non perfetta coincidenza dei due documenti – checché ne pensi il Fisco – non vale *di per sé* a costituire una presunzione di evasione, se non corroborata da ulteriori indizi.

È inutile però aggiungere che, finché sulla questione non si sarà posto un punto fermo (ragionevolmente anche qui soltanto con l'intervento dei giudici di legittimità), sarebbe opportuno emettere via via gli scontrini fiscali in corrispondenza con i singoli pagamenti operati con *carta bancomat*, perché – almeno quando si può - il contenzioso va evitato.

(roberto santori)

09/10/2015 - Indagine statistica gestione farmacia anno 2014

Quanto prima le farmacie assistite riceveranno singolarmente un'*indagine statistica* sulla gestione dell'esercizio relativa al 2014 che riguarderà particolarmente i profili seguenti:

- *ciclo finanziario* rapporto tra scorte, crediti e debiti;
- *spese di gestione confrontate con quelle medie del singolo settore* di appartenenza;
- *rotazione della merce* in rapporto con il debito dei fornitori;
- *coefficiente di ricarico* da applicare sui prezzi di acquisto al netto iva distintamente per aliquote, considerando anche le imposte e la remunerazione dei titolari e dei collaboratori familiari.

Negli incontri che avremo prossimamente ne discuteremo con ampiezza individuando eventuali discrasie e le misure per adeguate correzioni.

(Studio Associato)

09/10/2015 - La fattura riepilogativa mensile (anche) per le sedute fisioterapiche - QUESITO

Alcuni clienti della farmacia usufruiscono di prestazioni fisioterapiche periodiche (una/due volte a settimana, due/tre volte a mese, ecc.), pagando e richiedendo la fattura al termine di ogni seduta. E' possibile per comodità emettere una fattura riepilogativa mensile consegnando al cliente ad ogni seduta un semplice quietanza non fiscale per il compenso percepito?

In sostanza, la questione consiste nella possibilità di utilizzare la *fatturazione differita* anche per le prestazioni di servizi (e tali sono appunto le sedute fisioterapiche).

Secondo infatti questa particolare modalità di fatturazione – che le farmacie conoscono bene perché è quella utilizzata dalla gran parte dei fornitori di merce che operano consegne periodiche – per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, che risultino da un documento di trasporto o da altro documento idoneo, *può essere emessa un'unica fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse* (sia pure con riferimento, ai fini della liquidazione del tributo, al mese precedente).

Con la Legge di Stabilità 2013 la *fatturazione differita*, in precedenza riservata alle sole cessioni di beni, è ammessa anche per le *prestazioni di servizi* purché queste – come prevede testualmente la norma – siano *individuabili attraverso idonea documentazione*, che potrebbe benissimo consistere, nel nostro caso, nelle quietanze rilasciate al cliente dopo ogni seduta per l'avvenuto incasso del compenso.

Ora, secondo le regole generali, per le *prestazioni di servizi* l'operazione si considera *effettuata* – e, quindi, la relativa imposta diventa esigibile concorrendo alla liquidazione del periodo di competenza – *al momento del pagamento* (ovvero al momento della fatturazione, ove questa preceda il pagamento) e, s'intende, per la misura dell'iva esposta in fattura.

Se quindi la farmacia viene abitualmente pagata (e di questi tempi sarebbe preferibile...) *dopo ogni prestazione*, la *fatturazione differita* può costituire un'opportunità per evitare almeno qualche incombenza, contrariamente a quanto accadeva secondo le regole in vigore fino al 31/12/2012, per le quali la farmacia sarebbe stata costretta a spiccare *una fattura dopo ogni pagamento* per le ragioni appena accennate.

Per completezza osserviamo anche che, nell'ipotesi in cui la farmacia non riscuote il compenso dopo ogni singola prestazione ma solo complessivamente alla fine del mese, dovrà come nel passato emettere al momento del pagamento (vale a dire dell'*effettuazione dell'operazione*) una *fattura riepilogativa* delle prestazioni operate e regolate con il pagamento.

(stefano civitareale)

12/10/2015 - Il rischio del correntista nella normativa europea di salvataggio delle banche - Il "Bail-in"

Dal 1 gennaio del prossimo anno entreranno in vigore in tutti Paesi della Ue le nuove regole per la soluzione della crisi degli istituti bancari, fatte proprie naturalmente – sia pure *in extremis* – anche dal nostro Governo.

In particolare, quando il capitale di un istituto abbia raggiunto lo zero, entra/può entrare in funzione un piano di salvataggio *interno* (di qui il *Bail-in*, diverso dal *Bail-out* in cui il salvataggio avviene invece – come per la Grecia – dall'esterno).

Secondo le regole del *Bail-in*, e sempreché non prevalgano le esigenze di messa in liquidazione della banca, sono in primo luogo gli azionisti a dover far fronte agli oneri del salvataggio dell'istituto, ma, sussidiariamente rispetto a loro, il carico si estende agli obbligazionisti per poi, in ulteriore subordine,

investire anche i correntisti, sia pure con riguardo alla sola eccedenza dei loro depositi rispetto all'importo limite e intangibile di Euro 100.000, che, come forse si ricorderà, è quello comunque garantito dallo "Stato sovrano".

Attenzione, dunque!

Ma come si fa a sapere se la banca è affidabile o meno?

Le agenzie specializzate come Standard&Poor's (con tutte le perplessità sulla loro "specializzazione"...) esprimono il proprio giudizio sulle capacità delle banche, come peraltro anche delle aziende (farmacie comprese), di pagare o meno i propri debiti attraverso le ben note lettere alfabetiche: A, B, C e D.

Le banche che hanno il *rating* contrassegnato con la lett. A hanno notoriamente un'affidabilità alta.

La lett. B individua gli istituti che hanno difficoltà nel sostenere perdite.

La lett. C individua quelli che certamente (o quasi) non pagheranno i loro debiti.

La lett. D, infine, indica le banche che sono in *default*.

Che può fare un comune mortale, che disponga di somme depositate in c/c superiori a 100.000 euro, per difendere i suoi denari?

Chiedere evidentemente il *rating* dell'istituto e valutare perciò sulla base del risultato se depositare o meno somme superiori all'importo "protetto".

Inoltre, il *rating* interessa anche i titoli di stato, le obbligazioni societarie, le quotazioni di borsa, ecc., cosicché, ad esempio, i titoli greci sono contrassegnati con la lett. C, quelli dello Stato italiano (BOT e CCT) con la lett. B.

Insomma, dinanzi a una banca e/o a un titolo con un *rating* C è meglio fuggire; se il *rating* è B, è bene rifletterci e valutare ipotesi di investimento o di conto corrente diverse.

Ma avremo modo di riparlarne.

(franco lucidi)

13/10/2015 - Se un co-vincitore acquista la quota di un'altra società dopo il rilascio della titolarità della farmacia conseguita per concorso - QUESITO

Vi propongo il seguente quesito:

- 1) farmacista a) prossima aggiudicataria in società di una sede farmaceutica da concorso straordinario con altre due socie b) e c)
- 2) nel 2015, ma con decorrenza 01.01.2017, a) con d) (altra farmacista) acquista in società una farmacia privata urbana.

Ci sono problemi di incompatibilità?

Se abbiamo capito bene, la domanda è la seguente: Lei ha partecipato con Tizio e Caio al concorso e si appresta a rendersi con loro assegnatario di una sede, presumibilmente in tempi brevi e comunque non oltre il 31.12.2016, e vorrebbe costituire con Sempronio una società che si renda a propria volta acquirente di altra farmacia a decorrere dall'01.01.2017.

Tutto questo – essendosi perfezionata la fase propriamente concorsuale (conclusasi con la pubblicazione della graduatoria), che è *autonoma* rispetto alle operazioni successive, pur trattandosi di sub-procedimenti tutti finalizzati all'assegnazione delle sedi – Le sarebbe d'altra parte consentito, secondo noi, anche se con Sempronio formasse *oggi* una società e acquistasse *oggi* l'altra farmacia.

Non possiamo tuttavia negare che per ragioni pratiche, riconducibili anche all'imprevedibilità dei comportamenti regionali e comunali dinanzi alla nota ministeriale sulla *contitolarità*, sia comunque preferibile la soluzione da Lei indicata, quella cioè di costituire la seconda società - e acquistare la seconda farmacia - soltanto dall'01.01.2017 e comunque, aggiungiamo, *dopo* il rilascio della titolarità a favore della società formata con Tizio e Caio.

Per la verità, se trovasse accoglimento – quel che tendiamo ad escludere recisamente – l'idea della *contitolarità*, Lei potrebbe correre con Sempronio lo stesso rischio anche nell'ipotesi da Lei progettata, perché questa tesi Le impedirebbe di partecipare ad altre società, essendo come noto un titolare di farmacia (e perciò anche il "contitolare" fantasticato dal Ministero) incompatibile con la veste di socio.

Ma un quadro così fosco, lo ribadiamo per l'ennesima volta, ci pare di doverlo escludere senza incertezze.

(gustavo bacigalupo)

14/10/2015 - La persistente inapplicabilità del silenzio-assenso per l'istanza di trasferimento del locale farmacia - QUESITO

Per il trasferimento dei locali della farmacia (a pochi metri, quindi senza nessun elemento ostativo) vale ancora il silenzio assenso trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda al comune (dpr 407/94 tabella c punto 52)?

Il CdS, con la sentenza n.5433 del 13/11/2014, ha precisato che il DPR 407/94, cui Lei fa riferimento, è stato implicitamente abrogato dall'art. 20 della l. 241/1990, come modificato nel febbraio e marzo 2005 dal D.L. 15/2005 e dal D.L. 35/2005.

Ora, il trasferimento dei locali di farmacia è senz'altro compreso nella materia della "tutela della salute" (la disciplina dell'organizzazione del servizio farmaceutico va infatti ascritta a tale materia, come sancito anche dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 87/2006 e n. 295 del 2009), per la quale il quarto comma dello stesso art. 20 della l. 241/90 esclude espressamente l'istituto del "silenzio assenso".

Né le modifiche normative intervenute con la recente approvazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (meglio conosciuta come "riforma Madia") hanno influito su tale disposizione.

(stefano lucidi)

14/10/2015 - Le intercettazioni telefoniche utilizzabili dal Fisco - QUESITO

Sono sicuro che la mia utenza telefonica sia stata intercettata per qualche mese a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria anche se per una questione che non riguardava me direttamente.

Le rilevazioni di ordine tributario possono essere utilizzate dal Fisco?

Nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato la Corte di Cassazione con la sentenza 22/12/2014, n. 27196 è tornata ad affrontare il tema delle intercettazioni telefoniche e del loro possibile utilizzo ai fini degli accertamenti tributari.

Gli *Ermellini* hanno riconosciuto che le *intercettazioni telefoniche autorizzate* e le *dichiarazioni rese da soggetti terzi* possono essere validamente utilizzate ai fini di un accertamento, e conseguentemente nel processo tributario che ne può scaturire, alla stregua di "elementi indiziari suscettibili di apprezzamento da parte del giudice tributario".

In altri termini, sia le intercettazioni telefoniche che le testimonianze raccolte nel corso di un processo penale "pesano", o possono "pesare" anche nel processo tributario, anche se qui evidentemente non è loro riconosciuto lo stesso (pieno) valore probatorio attribuito nel processo penale, dato che ad esempio in quello tributario non è ammessa, come noto, la prova testimoniale (art. 7, comma 4, del D.Lgs.vo 546/92).

Potranno comunque costituire elementi c.d. *indiziari* che pertanto, se confortati da ulteriori riscontri soprattutto di natura documentale, potranno concorrere alla formazione del *libero convincimento* del giudice tributario.

(stefano civitareale)

15/10/2015 - La responsabilità (circonscritta) del cessionario se acquista da una società una delle tre farmacie di cui questa è titolare - QUESITO

Siamo titolari in forma di società di una farmacia e siamo in trattative per acquistarne un'altra, di cui è titolare un'altra società che a sua volta è anche titolare di ulteriori due esercizi.

In pratica noi vorremmo acquistare soltanto una delle tre farmacie, ma il commercialista e il notaio non sembrano d'accordo su quali siano i rischi dell'acquisizione di un ramo d'azienda, come ci hanno spiegato essere questo il caso.

In sostanza non è chiaro se risponderemo dei soli debiti riguardanti la farmacia acquistata oppure di tutti i debiti della società venditrice.

È una vicenda che merita qualche approfondimento anche perché sembra porsi sempre più spesso (le ragioni non è difficile comprenderle) e ancor più frequentemente dovrebbe ricorrere con l'ingresso del "capitale" nella farmacia.

Poniamo dunque che una società di persone, titolare (come è descritto nel quesito) di più di una farmacia, decida di cedere uno solo degli esercizi gestiti; o che, altra ipotesi tutt'altro che rara, un titolare individuale - che conduca con la stessa partita iva anche una parafarmacia - ceda soltanto la farmacia, o soltanto la parafarmacia, mantenendo l'altro punto vendita.

In queste evenienze - in cui ad essere trasferita non è l'intera azienda ma solo un ramo di essa - come dovrebbe dunque configurarsi la responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 2560 c.c.? Varrebbe per i soli debiti relativi al ramo ceduto o per tutte le posizioni debitorie dell'impresa come tale, comprese dunque quelle relative ai rami d'azienda non oggetto di cessione? O addirittura per nessun debito?

Sulla questione, su cui gravavano sinora non poche incertezze (proprio per questo presumibilmente non si sono trovati d'accordo il notaio e il commercialista), ha recentemente fatto però chiarezza la Cassazione (*Sent. Sez. III Civ. n. 13.319 del 30/06/2015*).

Andiamo con ordine.

In tema di cessione d'azienda, l'art. 2560 c.c. - come abbiamo avuto occasione di osservare anche nel dettaglio in numerose circostanze - afferma il principio fondamentale, peraltro ben conosciuto, per il quale *"nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda se essi risultano dai libri contabili obbligatori"*.

I debiti, beninteso, sono dell'alienante e tali restano, sol che - a tutela dell'affidamento dei creditori sul patrimonio aziendale per il soddisfacimento delle loro posizioni - il codice civile stabilisce che ne risponda anche l'acquirente, sia pure nei noti limiti delle *risultanze contabili* e con la sola ma rilevante eccezione delle obbligazioni dell'impresa derivanti da rapporto di lavoro subordinato, per i quali si applica infatti il principio generale della libera prova dell'esistenza dei debiti stessi, indipendentemente perciò dalle registrazioni contabili.

Quando però a essere ceduto non è l'intero complesso aziendale ma appunto uno o più rami di esso, intendendo quest'ultimo - è d'altra parte la stessa Suprema Corte a rammentarlo anche in questa decisione - come quel *"complesso produttivo che abbia un'autonoma capacità di iniziare o proseguire l'attività di impresa"*, come si articola quella responsabilità?

Per la Cassazione l'acquirente risponde soltanto dei debiti che dalle scritture contabili risultino univocamente riferibili al ramo trasferito e non invece di quelli relativi ai rami d'azienda non ceduti, né - sia pure *pro-quota* - dei debiti inerenti alla gestione complessiva dell'impresa cedente.

La Corte, in definitiva, opera un bilanciamento degli interessi in gioco: da una parte quello dei creditori a che non venga meno la

garanzia per il soddisfacimento del loro credito e dall'altra quello dell'acquirente - e in generale della collettività - alla facile circolazione del bene-azienda.

Facendo leva sull'elemento posto dalla norma come fatto costitutivo della responsabilità dell'acquirente - che, come detto, è l'iscrizione dei debiti, anteriormente alla cessione d'azienda, nei libri contabili obbligatori - i nostri Ermellini delineano dunque un principio quasi salomonico di pura (?) ragionevolezza: l'acquirente risponde delle sole obbligazioni pertinenti al ramo d'azienda ceduto *risultanti dalle scritture contabili obbligatorie* e questo (ecco un altro passaggio cospicuo della sentenza) *anche in mancanza di una contabilità distinta*, nel complesso delle scritture contabili obbligatorie dell'impresa, per il ramo stesso.

Infatti, aggiunge la Suprema Corte, *"pur in presenza di una contabilità unitaria, l'acquirente di un ramo d'azienda è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale"*.

Quindi, la presenza di una contabilità unitaria e "confusa" non dovrebbe in quanto tale rivelarsi causa di impedimento all'individuazione dei debiti inerenti il ramo d'azienda ceduto, e per ciò stesso all'affermazione nel concreto del "principio" per il quale - per così dire - *chi compra risponde solo dei debiti contratti per quel che compra*; con buona pace di chi intenda renderlo responsabile anche del resto (come era stato invocato nella fattispecie dedotta in giudizio).

Alle stesse conclusioni non si può invece pervenire per i debiti fiscali, in ordine a cui - limitandoci al comparto delle imposte dirette - la responsabilità è infatti estesa inequivocabilmente a tutte le pendenze relative all'impresa cedente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 472/97, *"il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore"*.

Né francamente sembra poter essere altrimenti, perché, se i debiti fiscali attengono - come attengono - *indistintamente* all'impresa nel suo complesso, la garanzia posta dalla norma a favore del Fisco non può che riguardare l'*universalità* di quei debiti, pur naturalmente con il tetto del valore di quanto acquistato.

Ma nei limiti che si son visti la posizione assunta dalla Cassazione sembra destinata a consolidarsi e quindi, per quanto vi riguarda, la società che si renderà acquirente di una delle farmacie della società venditrice dovrebbe senz'altro rispondere solidalmente delle sole obbligazioni riconducibili contabilmente (con tutte le difficoltà cui si è accennato) all'esercizio oggetto della cessione.

(gustavo bacigalupo)

16/10/2015 - Consigli pratici in vista della Legge di Stabilità 2016, con particolare riguardo all'assunzione e al trattamento del personale dipendente e all'acquisto di beni strumentali nuovi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della Legge di Stabilità 2016 che ha presentato all'Unione Europea per il suo benessere definitivo.

Alcune "indiscrezioni" consentono tuttavia di fornire qualche consiglio di ordine pratico in ordine alla condotta da tenere da qui alla fine dell'anno.

È così opportuno, ove si voglia *assumere personale dipendente a tempo indeterminato*, procedervi entro il 31 dicembre, per poter usufruire dell'agevolazione connessa all'esonero per tre anni dei

contributi per € 8.060 annui (praticamente non se ne pagano per tutto il periodo agevolato), perché nella Legge di Stabilità è bensì riproposto l'esonero contributivo anche per le assunzioni operate nel corso del 2016, ma il periodo dell'agevolazione si riduce a due anni e l'esonero massimo contributivo dovrebbe ridursi alla metà, cioè ad € 4.030 annui.

Nel caso in cui, invece, si abbia intenzione di *riconoscere ai lavoratori dipendenti un premio di produttività*, sarà il caso di rimandarne l'effettiva liquidazione (e prima ancora il suo riconoscimento al dipendente) al 2016, perché dal 1 gennaio verrà reintrodotta l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi corrispondenti ai premi in questione e si allargherà anche la platea dei dipendenti che potranno beneficiarne, dato che saranno interessati tutti coloro che avranno dichiarato nell'anno 2015 (Mod. Unico 2016) un reddito di lavoro dipendente inferiore a 40/45.000 euro annui, un importo limite quindi maggiore di quelli precedenti.

E anche chi si proponga di *acquistare beni strumentali nuovi* è opportuno che attenda il 2016, perché vi sarà un "premio" corrispondente al 40% della spesa sostenuta, nel senso che gli ammortamenti dei beni acquistati si opereranno su un ammontare pari al 140% della spesa stessa.

Sarà naturalmente nostra cura aggiornarvi in tempo utile sui comportamenti "migliori" (sotto i vari punti di vista) da adottare nella pratica non appena si conoscerà il testo definitivo che, superato il vaglio dell'Unione Europea, sarà presentato alle Camere per la sua approvazione.

(stefano lucidi)

19/10/2015 - Spese di istruzione: con "la buona scuola" nuovi sconti fiscali in dichiarazione

Con la riforma del sistema scolastico (L. 13/07/2015 n. 107 – *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*), la c.d. "Buona Scuola", che è in vigore dal 16/07/2015, sono state riscritte le detrazioni Irpef in materia di spese di istruzione da applicarsi per la prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2016).

Prima delle novità era prevista, come sappiamo, unicamente una detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione post-laurea tenuti presso gli istituti o le università italiane o straniere, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti italiani.

La nuova versione, invece, dopo aver confermato le spese per la frequenza di questi corsi sempre in misura non superiore – s'intende - a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali, ammette allo sconto fiscale (art. 1, comma 151) anche *"le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente"*, stabilendone inoltre l'incumulabilità con quello previsto per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Concludendo, se da un lato con le nuove regole concorrono al beneficio anche le spese relative alla frequenza delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie - fino ad oggi grandi escluse - d'altro lato viene introdotto per le medesime spese un tetto (400 euro), per cui lo sconto massimo non potrà superare, per ciascun alunno o studente, 76 euro: un piccolo contributo alle famiglie per la formazione dei loro ragazzi, ma niente di più.

(stefano civitareale)

19/10/2015 - Adeguamento Istat per settembre 2015

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat

relativo a *settembre 2015*.

La variazione, in un ping pong infinito, è ora *negativa* rispetto al mese precedente (-0,40%), ed è sempre *negativo* l'indice annuale perché è pari, esattamente come quello relativo a luglio e agosto 2015, allo -0,10%, e anche quello biennale è *negativo* perché, come l'indice precedente, è pari allo -0,20%.

Anche questa volta i canoni di locazione restano quindi invariati sia su base *annua*, che in ragione *biennale*.

(Studio Associato)

20/10/2015 - L'assegnazione di una sede sulla cui istituzione pende un ricorso al Consiglio di Stato e il problema dello stralcio di sedi dai primi interpellati – QUESITO

Alla nostra associazione (siamo tre farmacisti) è stata ora assegnata dalla Regione una sede farmaceutica oggetto di ricorso al Tar da parte del titolare di un'altra farmacia del comune, che lamenta sia stata collocata in una frazione con scarsa densità di abitanti.

Il ricorso è stato respinto ma il Consiglio di Stato non ha ancora deciso l'appello.

Vorrei sapere se, accettando questa sede, possiamo richiedere una proroga dei sei mesi previsti per l'apertura della farmacia, in attesa cioè che il Consiglio di Stato si pronunci. Quali sono i tempi? A quali situazioni ci possiamo trovare di fronte?

Intanto, ma crediamo che questo sia ben chiaro anche a voi, è sicuro che - laddove non accettiate la sede assegnatavi anche se in pendenza del ricorso al CdS - sareste definitivamente e irrimediabilmente esclusi dal concorso.

Ci pare pertanto che nei fatti tutto vi induca senz'altro ad accettarla, pur accollandovi il rischio che il supremo consesso amministrativo accolga il gravame annullando l'istituzione della sede.

È un rischio che peraltro riteniamo molto contenuto, per non dire ridottissimo, anche tenuto conto che – come si rileva agevolmente dai precedenti di questi ultimi due o tre anni – il CdS (salvo che in qualche vicenda specifica non ravvisi nella decisione dei primi giudici e/o nel provvedimento impugnato errori macroscopici) tende a non riformare una sentenza di rigetto del Tar, ancor meno quando il ricorso verta, come nel caso che vi riguarda, sulla collocazione di una sede neo-istituita in un'area territoriale piuttosto che in un'altra.

In sostanza, si tratta di scelte discrezionali del Comune nelle quali il giudice amministrativo sceglie per lo più di non penetrare, neppure quando, come nella specie, la sede neoistituita sia stata configurata in una zona scarsamente abitata (e, come ha lamentato il ricorrente, nelle vicinanze della sua farmacia) ma bisognosa di assistenza farmaceutica.

Se perciò il CdS respingerà l'appello, come crediamo, *nulla quaestio* naturalmente.

Diversamente, la sede assegnatavi verrà irrimediabilmente espunta dal concorso e revocata l'assegnazione, ma se l'ipotizzata decisione di accoglimento del CdS verrà pubblicata – come per la verità sembra molto probabile, considerati i tempi ristretti - quando la titolarità sia stata già rilasciata (a nome e favore, lo ribadiamo ancora a scanso di equivoci, della società di persone tra voi costituita) e quindi la farmacia aperta al pubblico, la revoca dovrà evidentemente investire il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, con tutto quel che nel frattempo potrà esserne per voi derivato sul piano economico e finanziario.

In ogni caso, la vs. posizione – sempre in questa denegata seconda ipotesi – verrebbe certo "ripescata" in fase di secondo interpellato (sia pure come "primo" dei secondi interpellati...) per l'assegnazione delle sedi a quel momento ancora inassegnate, e/o rifiutate, e/o non aperte entro sei mesi, e/o resesi disponibili per

l'accettazione da parte di vincitori già titolari in forma individuale di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie.

Senonché, come anche voi paventate, potreste trovarvi nella scomodissima situazione, una volta assegnatevi la sede in via definitiva secondo quanto osservato poco fa, di dover comunque indicare con tempestività - cioè entro trenta giorni (anche se questo è un termine che sembra interessare poco, ad esempio, alla Regione Toscana...) dall'accettazione definitiva della sede, ovvero dalla ricezione da parte vostra del relativo provvedimento regionale - i locali da voi individuati per l'esercizio della farmacia, di doverli pertanto allestire e adeguare alle varie normative vigenti anche di settore e quindi, in definitiva, di dover impiegare denaro che andrebbe in gran parte perduto se il CdS dovesse davvero accogliere il ricorso soltanto a farmacia ormai attivata.

Ci pare tuttavia che anche queste considerazioni - nel caso in cui il CdS non decida in tempi ravvicinatissimi - possano giustificare con ampiezza la concessione di una proroga (dei prescritti sei mesi per l'apertura della farmacia) fino alla pubblicazione della sentenza, consentendovi così in pratica di attendere l'esito del giudizio.

I problemi però che pone la clausola dei bandi in ordine alla "esclusione dalla graduatoria" o "decadenza dall'eventuale assegnazione" (come si esprimono quasi tutti i bandi) previste a carico dei vincitori che non attivino l'esercizio entro sei mesi - clausola che, come abbiamo rilevato altre volte, sembra di dubbia legittimità, se escludiamo il concorso toscano e quello pugliese (perché in queste due regioni il legislatore è intervenuto espressamente proprio in tale direzione) - sono indiscutibilmente molto seri e non facilissimi da risolvere, dato che si tratta di un termine perentorio e astrattamente ineludibile, qualunque sia la ragione che nel concreto impedisca o abbia impedito all'assegnatario di rispettarlo.

Il che, s'intende, non vuol dire affatto che condividiamo la scelta di quelle regioni che - come l'immane Toscana e come anche (a quanto pare) la Puglia, che d'altronde spesso e volentieri si omologa appunto alle scelte fiorentine - hanno optato o ritengono di optare per l'esclusione dai primi interpellati di tutte le sedi oggetto di impugnativa giurisdizionali non ancora definite dal Tar e/o dal CdS; sono infatti opzioni in contrasto con il diritto amministrativo e per ciò stesso illegittime, nonostante il Tar Toscana non abbia accolto (con deduzioni che sembrano comunque prive di fondamento, come abbiamo avuto già occasione di rilevare) l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento toscano che ha scelto per primo di percorrere questa strada.

Tornando alla vostra vicenda, è chiaro che una rapida definizione del ricorso dinanzi al CdS vi semplificherebbe parecchio la vita, anche sul piano psicologico, e allora è il caso di far di tutto per una fissazione a breve dell'udienza di discussione del ricorso, e in tal senso sarà opportuno fare pressioni sul comune (sicuramente costituitosi nel giudizio d'appello) perché si muova sollecitamente su questa rotta, se del caso invocando anche l'interesse pubblico sotteso alla necessità dell'apertura al pubblico dell'esercizio.

Potreste d'altronde essere voi stessi - essendo pienamente legittimati a farlo - a intervenire *ad opponendum* nel giudizio e far valere la vostra (nuova) posizione di assegnatari della sede per produrre proprio voi l'istanza al CdS.

Del resto, è facile comprendere che in queste evenienze i ricorrenti - che mirano bensì in prima battuta alla soppressione della sede neoistituita, ma verosimilmente anche, in stretto subordine, a rinviare quanto più possibile la sua assegnazione/attivazione - faranno ben poco per una pronta definizione del giudizio, specie ove ritengano improbabile l'accoglimento del ricorso originario e magari sperino che la spada di Damocle del ricorso pendente possa nelle more scoraggiare i vincitori e indurli a rifiutare

l'assegnazione.

Ma, almeno nella vostra vicenda, se l'appello verrà respinto il titolare della farmacia che ha impugnato l'istituzione della sede non avrà infine raccolto nulla, dato che nel frattempo - avendo voi risposto positivamente all'assegnazione e accettato la sede, come noi stiamo presupponendo - l'esercizio sarà stato attivato e, con il rigetto del ricorso, ogni ipotetico ostacolo alla sua continuazione definitivamente rimosso.

In modo ben diverso potranno invece andare le cose, attenzione, proprio in Toscana e in Puglia perché purtroppo, come abbiamo già ricordato anche qui, nelle due regioni (e con l'augurio che non se ne aggiungano altre...) le sedi oggetto di impugnativa sono state "stralciate" dal primo interpello; e allora, quei ricorrenti possono addirittura confidare - e dal loro punto di vista, sia ben chiaro, è pienamente legittimo che vi confidino e facciano di tutto sul piano "tuzioristico" per centrare l'obiettivo - che con il rinvio alle... calende greche della decisione del ricorso si compiano inutilmente i due anni di esecutività della graduatoria, e che dunque almeno alcune delle sedi "stralciate" vengano assegnate non già nei concorsi straordinari ma in quelli ordinari che seguiranno, quando seguiranno.

Inoltre, questa sciagurata prospettiva diventa persino insopportabile quando i ricorsi contro l'istituzione delle sedi "impugnate" siano ancora in attesa della decisione di merito del Tar, dato che in tal caso il superamento del biennio diventa praticamente scontato.

Sono tutte ragioni di più, se pure erano necessarie, per contestare la decisione di Toscana e Puglia, che così operando rischiano infatti di sottrarre definitivamente le sedi "stralciate" ai graduati - a *tutti* i graduati, beninteso - nelle rispettive due procedure, pregiudicando parecchio anche le finalità stesse dei 21 concorsi straordinari, d'altronde enunciate espressamente nell'*incipit* dell'art. 11 del dl. Cresci Italia.

A noi pare che quello tracciato sinteticamente sin qui sia un quadro tutt'altro che ipotetico ma semplicemente realistico, e tuttavia non possiamo nascondervi - concludendo sulla fattispecie descritta nel quesito - che come noto non c'è ancora alcun precedente giurisprudenziale su questi specifici aspetti e dunque nessuno può sapere con tutta tranquillità quale potrà essere l'orientamento del CdS dinanzi a un ipotetico provvedimento di "decadenza" della vostra compagine concorsuale per l'inutile decorso dei sei mesi o, prima ancora, dinanzi a un provvedimento regionale (e/o di comune e/o Asl) che, ad esempio, neghi la proroga da voi eventualmente richiesta come sopra detto.

Ma d'altra parte la vostra è una delle prime sedi assegnate o in via di assegnazione definitiva e perciò non si rinvengono precedenti robusti neppure sul piano amministrativo, cioè sul versante dei comportamenti della p.a. in casi come questi o in vicende in cui si riveli sotto altri profili impossibile o problematica l'osservanza dei sei mesi.

La questione, da noi comunque affrontata anche prima d'ora, è insomma ancora tutta aperta, pur se - per quanto vi riguarda - il nostro suggerimento resta quello delineato all'inizio.

(gustavo bacigalupo)

21/10/2015 - Ancora qualche consiglio (c'è anche la rivalutazione delle quote...) in vista della Legge di Stabilità 2016

Ancora qualche consiglio pratico (ma ne seguiranno verosimilmente altri) in funzione delle nuove norme che dovrebbero entrare in vigore il 1 gennaio 2016.

Intanto, ricordiamo subito che il testo attuale del ddl prevede l'"ennesima" - ma molto attesa - riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote sociali *possedute all'1/1/2016*, mediante il pagamento dell'8% (o del 4% nel caso di

partecipazioni non qualificate) del valore risultante da apposita perizia da redigere entro il 30 giugno 2016.

La liquidazione dell'imposta potrà essere effettuata in tre rate annuali di cui la prima sempre entro la stessa data del 30 giugno 2016.

Naturalmente chi avesse in animo di cedere l'azienda "passando" per la cessione delle quote di una società, dovrà avere cura di formare ineludibilmente quest'ultima *entro il 31 dicembre 2015*.

Inoltre, ove si intenda procedere allo *scioglimento di "società di comodo"* e *all'assegnazione dei beni ai soci*, dovrà attendere il 2016, perché la Legge di Stabilità consentirà di procedervi applicando una tassazione agevolata - pari all'8% del valore dei beni immobili o mobili registrati assegnati in sede di scioglimento - che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2016 (a tale imposta sostitutiva si deve tuttavia aggiungere, giova ricordarlo, quella del 13% sulle *riserve* che si creano a seguito di tale operazione).

Sempre con il provvedimento in questione, infine, sarà anche possibile *rivalutare i beni aziendali* risultanti nei bilanci al 31/12/2015 mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 16%, oltre però al versamento di un ulteriore 10% nel caso di *affrancamento fiscale della riserva* che si crea anche qui a fronte dell'iscrizione in bilancio del maggior valore del bene rivalutato.

Un'operazione quest'ultima che sembra dunque piuttosto onerosa. (stefano lucidi)

21/10/2015 - Sui termini di preavviso - QUESITO

Ho un contratto co.co.pro. da giugno 2015 come farmacista ospedaliero, e vorrei sapere se il preavviso alla farmacia privata, presso cui lavoro, può essere ridotto proprio per la presenza contemporanea del rapporto con la struttura pubblica.

I due rapporti di lavoro sono del tutto indipendenti e quindi quello ospedaliero non può consentirLe, di per sé, di beneficiare di un periodo di preavviso ridotto rispetto ai 90 gg., a meno che - s'intende - Lei non risulti assegnatario, individualmente o in forma associata, di una farmacia a seguito di concorso.

(giorgio bacigalupo)

22/10/2015 - Dal Ministero un monito ai titolari di farmacia intestatari (anche) di una licenza per l'ingrosso

Come avrete rilevato anche dalla stampa di categoria, il Min. della Salute, con un parere del 2 ottobre u.s. - reso in risposta ad un quesito della Regione Lombardia - ha fatto il punto sulle regole che disciplinano i rapporti *farmacia-ingrosso* allorché le due attività siano esercitate dallo stesso soggetto (per intenderci, con la stessa partita iva).

Il Ministero ribadisce che le due attività - essendo sottoposte a limiti, condizioni e requisiti differenti - devono essere *assolutamente separate tra loro* e tale principio di separazione deve trovare rigorosa applicazione anche nel caso in cui, per l'appunto, le relative autorizzazioni facciano capo alla stessa persona.

Ricorda in particolare il Dicastero che "*per distribuzione all'ingrosso si intende, ai sensi del d.lgs. 219/2006, art. 1, comma 1, lett. r), qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura dei medicinali al pubblico*" e che, per l'art. 104, comma 1, lett. c) dello stesso decreto, il titolare della licenza è tenuto a "*fornire medicinali unicamente a persone, società o enti che possiedono essi stessi l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali*".

Di contro, ai sensi dell'art. 122 del R.D. 27/07/1934 n. 1265, della legge 833/78 e del D.lgs. 502/92, *le farmacie pubbliche e private vendono farmaci al pubblico ed erogano l'assistenza farmaceutica*.

Conseguentemente, in nome di questo rigoroso principio di

separazione:

a) i medicinali acquistati dall'una o dall'altra delle due attività riconducibili allo stesso soggetto devono essere conservati *separatamente* nei rispettivi magazzini: quelli acquistati dalla *farmacia in quanto tale*, utilizzando cioè il relativo *codice univoco*, vanno conservati nei magazzini della farmacia stessa; quelli acquistati dall'*ingrosso in quanto tale* nei magazzini di quest'ultimo;

b) i medicinali acquistati dalla farmacia possono essere ceduti *esclusivamente al pubblico*; quelli acquistati dall'ingrosso *esclusivamente ad altri grossisti e/o dettaglianti*, perciò mai direttamente al pubblico;

c) il passaggio di medicinali *dall'ingrosso alla farmacia* - anche e in particolare proprio nel caso che qui più interessa, in cui cioè le due autorizzazioni facciano capo allo stesso soggetto - deve risultare formalmente attraverso l'uso *dei rispettivi e distinti codici identificativi* allo scopo di tracciare il cambiamento del titolo di possesso; il passaggio, inoltre, non può avvenire solo *virtualmente* ma deve corrispondere al trasferimento *fisico* dei prodotti dal magazzino all'ingrosso a quello al dettaglio; infine, i prodotti acquistati dalla farmacia possono naturalmente essere venduti soltanto al pubblico;

d) è escluso da ultimo ogni passaggio di prodotti in senso contrario, quindi *dalla farmacia all'ingrosso*, fatte salve le mere restituzioni a fronte di errori di fornitura o di resi da clienti (della farmacia).

È chiaro che il parere ministeriale non contiene sostanzialmente granché di nuovo, dato che in realtà si limita soprattutto - anche se, ecco il punto, del tutto opportunamente - a rammentare le regole che vigono nel caso in cui, per la riunione in un unico soggetto di ambedue le licenze (di distribuzione all'ingrosso e di farmacia), può essere più "facile" cadere nella tentazione di prendere ipotetiche... "scorciatoie".

Giova però forse rimarcare che il Ministero non disconosce affatto (anche questo probabilmente era del tutto scontato ma è comunque un bene che sia stato "ufficialmente" ribadito) il diritto della farmacia - pur con il rispetto evidentemente delle dovute forme, come si è visto sub c) - di rifornirsi dall'ingrosso intestato allo stesso titolare.

Per la verità l'esercizio dell'attività all'ingrosso da parte di una farmacia sembra una vicenda che stia perdendo sempre più... appeal, e le ragioni del resto sembrano intuitive.

(stefano civitareale)

23/10/2015 - I rapporti di lavoro agevolati per l'impresa

Per rispondere ai tanti quesiti che pervengono su questo tema, abbiamo ritenuto opportuno riassumere nei loro aspetti essenziali le agevolazioni di cui anche le farmacie possono beneficiare secondo la tipologia lavorativa prescelta nell'assunzione di nuove unità.

➤ *L'esonero contributivo triennale [Legge di Stabilità 2015 (e 2016?)]*

Per i lavoratori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato, spetta all'azienda una riduzione contributiva pari al 100% dei (soli) contributi INPS nel limite massimo annuale di € 8.060,00.

Spetta esattamente per 36 mesi e si applica alle assunzioni operate nel corso del 2015, mentre per le assunzioni dall'1/1/2016 i benefici dovrebbero essere ridotti dalla Legge di Stabilità che verrà discussa in Parlamento tra breve (v. Sediva news del 16.10.2015: "*Consigli pratici in vista della legge di stabilità 2016, con particolare riguardo all'assunzione e al trattamento del personale dipendente e all'acquisto di beni strumentali nuovi*").

Il beneficio compete sia per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato che per le trasformazioni di contratti a termine.

Le tipologie di contratti a cui si applica sono: *lavoro ripartito a*

tempo indeterminato; *lavoro in somministrazione*; *contratti dei dirigenti*. Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori domestici.

Il *bonus* non spetta per i dipendenti per i quali il datore di lavoro ha usufruito di altre riduzioni contributive anche se in un precedente rapporto di lavoro.

➤ Apprendistato professionalizzante

Possono essere assunti giovani dai 18 ai 29 anni (fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età): la contribuzione a carico dell'azienda è pari al 11,61%.

Per le aziende fino a 9 dipendenti, per i primi tre anni, il contributo è pari ad 1,61%.

La durata massima del contratto di apprendistato è di 3 anni.

Se alla scadenza del contratto di apprendistato il lavoratore viene confermato, l'azienda ha diritto ad un ulteriore anno di riduzione contributiva (11,61%).

Prima della scadenza del contratto di apprendistato il datore di lavoro che non intende confermare in servizio l'apprendista deve dare a quest'ultimo regolare preavviso.

E' previsto un ulteriore beneficio economico che consiste nella possibilità di inquadrare l'apprendista a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire, esclusi tuttavia i dipendenti che devono raggiungere la qualifica di *farmacista* (livello primo CCNL di categoria).

Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore complessive nell'arco di un triennio, ridotte però a 40 per i laureati e ad 80 per i diplomati.

➤ Tirocini formativi extracurricolari

Il tirocinio formativo consiste in un periodo di formazione per acquisire nuove competenze ovvero per inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

Tra le varie figure di *tirocinio*, quelle più utilizzate dalle aziende sono:

- *Tirocini formativi e di orientamento*: si possono attivare per chi ha conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati) e la durata massima del tirocinio è di 6 mesi.

- *Tirocini di inserimento o reinserimento* nel mercato del lavoro: si possono attivare per inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, che vogliono imparare una nuova attività lavorativa per reinserirsi nel mercato del lavoro. La durata massima del tirocinio è di 12 mesi.

Per ambedue le forme di *tirocinio* è previsto un orario di ingresso di 40 ore settimanali, ma l'azienda e il tirocinante possono convenire un orario diverso nel rispetto del limite massimo proprio di 40 ore settimanali.

Gli oneri per l'azienda consistono nei costi di attivazione del tirocinio e nel rimborso spese stabilito dalla regione, che non è soggetto a contribuzione, mentre ai fini irpef è equiparato al reddito di lavoro dipendente e dunque spettano le stesse detrazioni fiscali (a titolo di esempio, la Regione Lazio ha stabilito un rimborso spese di € 400,00).

E' uno strumento molto vantaggioso perché consente alle aziende di effettuare una selezione del personale in previsione di un'eventuale assunzione.

Non è un rapporto di lavoro, non prevede retribuzione e non c'è l'obbligo di assunzione alla fine del tirocinio.

➤ Tirocini "garanzia giovani"

Sono tirocini formativi rivolti ai giovani dai 15 ai 29 anni che non lavorano, non studiano e che non frequentano corsi di formazione al lavoro.

Per poter attivare questa specifica tipologia è necessario che il giovane sia iscritto al *programma garanzia giovani* e che abbia stipulato il patto di servizio.

La durata del tirocinio va da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.

La regione eroga il rimborso spese direttamente al giovane tirocinante e l'ammontare del rimborso varia anche qui da regione a regione (nel Lazio l'importo è di € 500,00).

L'orario settimanale d'ingresso in azienda varia sempre in base alla regione in cui si attiva (nel Lazio è previsto un orario massimo di 35 ore settimanali), ma l'azienda e il tirocinante possono anche in tal caso accordarsi per un orario diverso nel rispetto sempre del limite massimo.

"*Garanzia giovani*" prevede anche degli incentivi mirati all'assunzione del tirocinante e pertanto, a conclusione del tirocinio, l'azienda ospitante che intende assumere il tirocinante potrà beneficiare del *bonus* che verrà riconosciuto in base al tipo di assunzione e secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali.

➤ Requisiti per poter accedere a tutti gli incentivi

È necessario:

- essere in regola con gli adempimenti contributivi (DURC);
- osservare le norme a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispettare gli accordi e/o i CCNL;
- conformarsi all'art. 4 comma 12 L. 92/2012, per il quale - è bene precisarlo - le riduzioni non spettano quando l'assunzione avvenga nel rispetto di un obbligo preesistente e/o violi i diritti di precedenza e/o siano in atto sospensioni di lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale e/o nei sei mesi precedenti siano stati licenziati lavoratori.

(*luisa santilli*)

26/10/2015 - Legge di Stabilità 2016: altre anticipazioni

E' ormai prossimo il deposito da parte del Governo presso uno dei rami del Parlamento del disegno di Legge di Stabilità 2016, perché si attende che da un momento all'altro la Commissione Europea dia il *placet* definitivo sul testo proposto, anche perché da quel che leggiamo non sembra che si siano per il momento ravvisati nel provvedimento elementi macroscopici meritevoli di essere confutati (e del resto, anche se così fosse, il nostro Premier sembra orientato a procedere lo stesso...).

L'assenso della Commissione è comunque particolarmente atteso per quel che concerne la riduzione dell'aliquota Ires (quella delle società di capitali che ben presto interesserà anche le farmacie) dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1 gennaio 2016, anziché dal 1 gennaio 2017, in presenza di determinate condizioni connesse alla flessibilità nei conti anche con riguardo alla spesa sostenuta dallo Stato per l'accoglienza dei profughi.

Parrebbe peraltro che, di contro, debbano essere rimodulate le modalità di tassazione dei dividendi, la quale in definitiva dovrebbe perciò aumentare, incrementando l'attuale imponibile fissato nella misura del 49,72% del dividendo percepito da una persona fisica.

E però, nell'attesa della risposta europea, si vanno via via chiarendo alcuni aspetti delle norme approvate dal Governo, come quella riferita al "maxi ammortamento" delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali, che infatti saranno assunte nell'ammontare corrispondente al 140% della spesa stessa ma includendovi gli acquisti effettuati sin dal 15 ottobre 2015 (e quindi non solo quelli operati dal 1 gennaio 2016) e inoltre ne potranno beneficiare anche i lavoratori autonomi.

A proposito di questi ultimi, è stata riformata la tassazione di coloro che non superino i 30.000 € di fatturato, dato che per i primi cinque anni di attività la tassazione è quella sostitutiva forfetaria del 5% dell'intero ammontare dei compensi percepiti, mentre per i professionisti già in attività ma con un fatturato sempre inferiore ad € 30.000 (attualmente il limite è di soli € 15.000 e dunque il beneficio è scarsamente fruibile) il regime di

tassazione sostitutiva è corrispondente al 15% di un coefficiente di redditività che dipende dal tipo di attività esercitata.

Un'altra buona notizia è per i titolari di partita iva iscritti alla *Gestione separata* dell'Inps (non iscritti presso altre forme pensionistiche), che vedono congelato l'aumento della contribuzione a loro carico, che resta pertanto anche per il 2016 al 27% più lo 0,72% di aliquota aggiuntiva.

Quanto ai professionisti titolari di pensione, o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, devono all'Inps sempre il 24% del loro reddito.

Ben diversamente, guai in vista per i debitori, perché gli interessi di mora - contemplati dalla famosa disciplina europea (d.lgs 231/2002), e che ammontano a circa l'8-9% annuo - si applicheranno anche alle transazioni commerciali intercorse *tra imprese e lavoratori autonomi*, o *tra lavoratori autonomi*, sempreché accordi privati non disciplinino diversamente l'ammontare degli interessi moratori applicabili.

Dalla lettura definitiva del testo emergeranno altre novità di cui vi daremo subito conto.

(stefano lucidi)

26/10/2015 - Dal 1° ottobre al via il nuovo APE

Dal 1° ottobre 2015, con le nuove norme introdotte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2015 (recante le *linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*), l'APE-Attestato di Prestazione Energetica è stato uniformato per tutto il territorio nazionale mediante l'utilizzo di una metodologia di calcolo omogenea alla quale le regioni si dovranno omologare entro due anni.

Il nuovo *attestato* dovrà contenere la *certificazione energetica globale dell'edificio* e molte più informazioni rispetto al suo predecessore; anche il numero delle classi energetiche è stato ampliato passando da sette a dieci (dalla A4, la migliore, alla G, la peggiore).

Un sistema informativo condiviso dalle regioni, poi, consentirà a queste ultime di attivare i relativi controlli sui certificatori.

Anche le agenzie immobiliari, i mediatori (e gli stessi privati che per vendere casa "fanno da soli") dovranno adeguarsi, esponendo nei loro annunci le nuove risultanze energetiche.

(tullio anastasi)

27/10/2015 - Il Tar Toscana sulla premorienza nelle more del concorso di un partecipante in forma associata

Che si sappia, la sentenza del Tar Toscana n. 1413 del 26/10/2015 è la prima ad occuparsi di questa vicenda, che ha d'altronde riguardato alcune compagini partecipanti al concorso straordinario per la gestione associata.

Qui avevano partecipato insieme due farmacisti, uno dei quali deceduto ancor prima della pubblicazione della graduatoria; la Regione, dato atto della "trasformazione" della candidatura n. XY del concorrente superstite "da forma associata a forma singola" lo ha collocato in una posizione lontanissima anche dalle prime 1000 prendendo in considerazione e valutando i soli titoli a lui pertinenti, senza quindi accreditare alla sua "candidatura", proprio perché ormai "singola", quelli riferibili all'associato premorto.

Contro questa "determinazione dirigenziale" della Regione (la stessa che approvava la graduatoria del concorso e al cui interno si dava anche atto della detta "trasformazione") ha proposto ricorso al Tar l'associato superstite, chiedendo sia il suo annullamento *in parte qua* (nella parte cioè in cui i titoli dell'associato premorto erano stati esclusi da qualsiasi valutazione) e sia il risarcimento dei danni derivanti dall'atto stesso come pure dall'"*illegittimo prolungarsi dei tempi concorsuali*".

Il Tar plaude alla soluzione data dalla Regione alla "difficile problematica originata dal decesso in corso di procedura di uno dei due farmacisti partecipanti in forma associata", condividendo pienamente la scelta di non escludere l'associato superstite per la

premorienza dell'altro, ma di mantenerne la partecipazione al concorso in "forma singola", prendendo perciò in considerazione soltanto i suoi titoli.

Questa soluzione, aggiunge il Tar, è imposta da una "lettura estensiva" del comma 7 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia che, come noto, consente ai vincitori in forma associata di sottrarsi all'obbligo di mantenere per dieci anni, "su base paritaria", la gestione associata soltanto in caso di "premorienza" o "sopravvenuta incapacità" (nonché, come precisano del tutto condivisibilmente i giudici fiorentini, nel caso di "eventi imprevedibili e non determinati dagli associati").

Allora, "bene ha fatto... la Regione Toscana ad applicarne la ratio [del comma 7, evidentemente] anche all'ipotesi del decesso dell'associato in corso di procedura, permettendo la partecipazione al concorso dell'attuale ricorrente e non applicando soluzioni troppo formalistiche e sfavorevoli che ne avrebbero imposto l'esclusione dalla procedura".

La sentenza "bacchetta" a questo punto il ricorrente per non aver tenuto conto che, se non fosse stato applicato estensivamente tale principio, egli avrebbe dovuto essere escluso dal concorso "non essendo ovviamente più in possesso, almeno in parte, dei requisiti di partecipazione indicati in domanda ed essendo soprattutto ormai inconfigurabile una gestione associata con la collega purtroppo deceduta".

Senonché, "ammettere la partecipazione al prosieguo della procedura dell'associato "rimanente" non significa assolutamente mantenergli la possibilità di continuare ad utilizzare il punteggio relativo all'associato ormai deceduto; sotto questo particolare angolo visuale, la morte dell'associato durante la procedura concorsuale mantiene, infatti, rispetto all'ipotesi della morte dell'associato durante il successivo decennio di esercizio della sede farmaceutica, un'indubbia differenziazione strutturale che esclude ogni possibilità per chi rimane di continuare ad utilizzare il punteggio del collega deceduto".

In definitiva, "la soluzione che meglio contempera i due diversi interessi in apparente conflitto (impossibilità di continuare a considerare i titoli del farmacista premorto; interesse del soggetto incolpevolmente danneggiato dal decesso del collega associato a continuare a partecipare alla procedura) è pertanto quella seguita dalla Regione Toscana (e da altre Regioni), ovvero mantenere la partecipazione alla procedura degli associati rimanenti, senza però riconoscere la possibilità di attribuire agli stessi il punteggio relativo all'associato deceduto (che si riferisce ad una professionalità che non potrà più trovare esplicazione nella gestione del servizio) o di permettere la modifica della compagine sociale (possibilità che entrerebbe ovviamente in contrasto con il principio di par condicio immanente alle procedure concorsuali)".

È una soluzione sicuramente di buon senso e tutto sommato apprezzabile, anche se non convince appieno il "parallelo" tra l'associazione partecipante al concorso e la società formata tra i covincitori, perché sembrano due vicende non caratterizzate da una "eadem ratio" e che operano anzi su piani diversi tra loro, e dunque applicare ad un partecipante al concorso in forma associata un principio espressamente dettato a favore di un partecipante alla società titolare della farmacia assegnata ai covincitori può rivelarsi una forzatura, a meno che non si voglia riesumare la tesi della "contitolarità".

La "trasformazione" della partecipazione di un ricorrente "da forma associata a forma singola", del resto, avrebbe potuto forse trovare migliore fondamento nell'apertura stessa dei concorsi straordinari sia alla partecipazione singola che a quella associata e individuare dunque proprio qui la ratio della soluzione adottata nel concreto dalla Toscana e fatta propria dal Tar.

La nostra idea, per la verità, è quella del “simul stabunt aut simul cadent”, e pertanto dell’esclusione *tout court* di tutti gli associati superstiti in una qualsiasi evenienza, compresa la premorienza, che veda l’uscita prima del tempo di uno di loro dall’associazione partecipante; e d’altra parte il CdS – sempreché ne sia investito e ritenga di entrare nel merito della fattispecie, pur respingendo l’appello come ci pare certo - potrebbe pensarla anche così, o anche concludere come la Toscana e il Tar ma con percorsi diversi.

Un cenno, da ultimo, alla richiesta di risarcimento proposta dal ricorrente che, come detto all’inizio, aveva lamentato anche l’illegittimità del prolungarsi dei tempi concorsuali (entro un anno, prescriveva l’art. 11) con il decesso, nelle more, del suo coassociato.

Ma anche questa richiesta viene respinta per la non perentorietà di quel termine e anche per la non imputabilità dei ritardi all’amministrazione regionale, perché determinati da ragioni obiettive come il numero elevatissimo dei partecipanti al concorso.

Naturalmente, però, il segmento di maggior rilievo della sentenza resta quello enunciato nel titolo.

(gustavo bacigalupo)

28/10/2015 - Dal 22 ottobre in vigore la nuova riscossione

Una riscossione più agile, razionale, e soprattutto dal volto più umano: queste le linee guida della *legge delega n. 23/2014* recepite nel *Decreto legislativo 24/09/2015 n. 159* (in GU del 07/10/2015 SO n. 55) in vigore dal 22 ottobre scorso.

Esaminiamo rapidamente in queste note le novità di maggiore impatto per i contribuenti, riservandoci in prosieguo ulteriori approfondimenti.

Maggiori possibilità di rateazione per il pagamento dei tributi. E’ la novità da salutare evidentemente con favore, visti i (perduranti) tempi di crisi. Così gli *avvisi bonari per importi inferiori a 5.000 euro* potranno essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali in luogo delle 6 attuali; per gli importi superiori a 5.000 euro resta fermo il numero massimo di venti rate trimestrali; i pagamenti frazionati dovuti in base agli accertamenti con adesione e in caso di acquiescenza *per importi superiori a 50.000 euro* passano, invece, da 12 a 16 rate, ma per somme pari o inferiori a 50.000 euro viene confermato il numero massimo di otto rate trimestrali.

Debutta poi l’istituto del *lieve inadempimento* per il quale non si decade dalla rateazione se quanto pagato per ciascuna rata non è superiore al 3% dell’importo corretto, e comunque non è superiore a 10.000 euro, e se la prima rata viene corrisposta con un ritardo di non oltre 7 giorni. Le stesse “indulgenze” sono applicabili per il pagamento in un’unica soluzione. Sarà più facile anche pagare a rate l’imposta di successione: la dilazione - che prima poteva avvenire per un massimo di cinque rate annuali - può ora essere effettuata con il pagamento della prima rata in misura non inferiore al venti per cento e l’importo residuo in 8 rate trimestrali ovvero in 12 per somme superiori a 20.000 euro. La rateazione, infine, non è più condizionata al rilascio della garanzia.

L’aggio va in soffitta. Cambia il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione: non si parlerà più di “aggio” (termine storicamente odioso...) ma di *oneri di riscossione e di esecuzione*, che saranno modulati sui tempi di esecuzione del pagamento :1% in caso di riscossione spontanea (ossia di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento, come quella che riguarda alcuni tributi comunali); 3% in caso di pagamento nei 60 giorni dalla notifica della cartella; 6% in caso di pagamento oltre i sessanta giorni.

Le misure attuali dell’aggio resteranno però in vigore fino al 31 dicembre 2015.

Un unico tasso di interesse sia per “dare” che per “avere”. Con le novità che stiamo vedendo *dovrebbe* finalmente porsi rimedio anche all’attuale sistema discriminatorio che prevede

normalmente – oltre ad una “selva” di diversi saggi di interesse secondo il tipo di pagamento e/o rimborso - misure più alte del tasso per il *versamento* e la *riscossione* dei tributi rispetto a quelle applicate per il loro *rimborso*. Il condizionale è d’obbligo perché la norma di riferimento del decreto legislativo 159/2015 (art. 13) dispone testualmente che tale tasso “*sia determinato possibilmente in un’unica misura, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica*”.

Non è quindi sicuro che questa riunificazione possa essere portata ad effettivo compimento, ma in ogni caso tale misura unica dovrà essere compresa tra lo 0,5% e il 4,5% e verrà nel concreto fissata in un decreto ministeriale attuativo (il solito... attuativo) da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 (20/01/2016) e potrà, infine, essere rideterminata annualmente con le stesse modalità.

Riammissione dei contribuenti decaduti dalla rateazione. Coloro che sono decaduti dal beneficio del pagamento rateale nei ventiquattro mesi antecedenti l’entrata in vigore del Decreto legislativo 159/2015 (22 ottobre u.s.) possono essere riammessi alla rateazione per le somme non corrisposte, fino ad un massimo di 72 rate, presentando una semplice istanza *entro il 21 novembre prossimo*. Costoro, però, dovranno fare particolare attenzione, dato che il mancato pagamento di *sole due rate consecutive* (contro le *cinque* previste “a regime”, cioè per le rateazioni ordinarie concesse per la prima volta a partire dal 22 ottobre) determinerà la decadenza automatica dal beneficio.

Tuttavia, l’istanza di riammissione ha sempre l’effetto di bloccare nuove misure cautelari e le azioni esecutive nel frattempo eventualmente intraprese dall’agente della riscossione.

Cartelle recapitate a mezzo PEC (ma non per tutti). Viene esteso l’utilizzo della *posta elettronica certificata* per la notifica delle cartelle esattoriali: *dal 1° giugno 2016*, per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi ed elenchi (i farmacisti ci sono tutti...), la notifica delle cartelle avverrà soltanto in modalità elettronica, mentre per i “privati” la novità sarà applicata ai soli contribuenti che ne facciano richiesta. Consultare la PEC con regolarità, quindi, si rivelerà sempre più importante (questo è anche un monito per le farmacie – purtroppo numerose – che continuano a trascurare, se non ignorare del tutto, la posta elettronica, pec o non pec...).

(franco lucidi)

29/09/2015 – Normativa, ecc. (v. sotto)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Gli ultimi decreti ad esaurimento della “Delega Fiscale”**

D.Lgs. 24/09/2015, n. 156

D.Lgs. 24/09/2015, n. 157

D.Lgs. 24/09/2015, n. 158

D.Lgs. 24/09/2015, n. 159

D.Lgs. 24/09/2015, n. 160

Sono stati pubblicati sul suppl. ord. n. 55 della GU n.233/2015 gli ultimi cinque decreti attuativi della c.d. *delega fiscale* (l. n. 23/2014): si completa così il pacchetto dei provvedimenti volto ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese. (m.g.)

➤ **Operazione vera e fattura perfetta?...la detrazione Iva non si può negare!**

Corte di Giustizia Europea – sent. 22/10/2015, n. C-277/14

Per i giudici europei si ha diritto alla detrazione IVA anche se il fornitore è inesistente, e spetta inoltre all’A.f. l’onere di provare che il cessionario “non poteva non sapere” di essere coinvolto in una frode. (m.g.)

➤ **Definitivamente annullata l'istituzione della farmacia nel centro Auchan di Venezia per la violazione del limite di distanza di 1500 m.**

Consiglio di Stato – sent. 28/09/2015, n. 4535

È una decisione di grande rilievo, non tanto per come risolve l'ormai annosa "vicenda-Auchan" (perché la soluzione, dinanzi alle risultanze istruttorie, non poteva che esser quella), quanto per quel che dice sul piano generale e sistematico in ordine all'istituzione di farmacie "aggiuntive" nei porti, aeroporti, ecc., fornendo chiarimenti importanti su quasi tutti gli aspetti di questo specifico segmento della riforma Monti e indicando definitivamente anche "chi può/deve fare cosa".

È una sentenza pregevole su cui ci soffermeremo appena possibile. (g.b.)

➤ **Il ricorso di un titolare contro l'istituzione di una sede deve essere notificato anche agli altri titolari di farmacia dello stesso comune.**

Consiglio di Stato – sent. 28/09/2015, n. 4534

Confermata la sentenza del Tar Puglia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, ma il CdS – diversamente dai primi giudici – fonda l'inammissibilità sulla mancata notifica anche agli altri titolari di farmacia dello stesso comune, essendo tutti *controinteressati* all'impugnativa.

Costoro, infatti, avevano interesse a resistere al ricorso perché – questo il condivisibile ragionamento del Consiglio di Stato (peraltro non sempre colto adeguatamente dai ricorrenti) – in caso di accoglimento la sede contestata avrebbe potuto essere collocata in una zona diversa e perciò astrattamente pregiudizievole per uno o più di loro. (s.l.)

➤ **Sulla premorienza di un partecipante in forma associata nelle more del concorso**

Tar Toscana – sent. 26/10/2015, n. 1414

V. *infra* Sediva news del 27/10/2015

➤ **Illegittima la mancata valutazione di un titolo se il documento prodotto è (facilmente) regolarizzabile**

Tar – sent. 26/10/2015

Viene accolto il ricorso di alcuni concorrenti per la gestione associata cui non era stata valutata l'*"idoneità in un precedente concorso"*, non essendo stata indicata sulla piattaforma informatica, tra i dati della relativa certificazione, la regione che l'aveva bandito.

Nei concorsi pubblici, ricorda il TAR, sussiste infatti – secondo l'orientamento giurisprudenziale – il c.d. *"dovere di soccorso istruttorio"*, l'obbligo cioè dell'amministrazione (fondato anche sul dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost.) di regolarizzare *"d'ufficio"* eventuali elementi di contorno mancanti quando si sia in presenza di atti o documenti già completi degli elementi costitutivi e non si tratti invece di completare la domanda del concorrente nei suoi elementi essenziali.

In questo caso specifico, come accennato, a bandire il concorso – in cui uno degli interessati aveva conseguito l'*"idoneità"* non riconosciuta dalla commissione – era stata addirittura la stessa regione che ha poi bandito anche il concorso straordinario, e che quindi era perfettamente in grado di *regolarizzare "d'ufficio"* il documento che mancava soltanto, guarda caso, proprio dell'indicazione della regione.

L'*"idoneità in un precedente concorso"* doveva dunque nella specie essere senz'altro anch'essa valutata e perciò attribuito alla compagine associativa *1 punto* ulteriore, come previsto dal Dpr. 298/94 e succ. mod.

Di qui, l'annullamento disposto dal Tar del provvedimento di approvazione della graduatoria limitatamente, s'intende, al mancato riconoscimento ai ricorrenti di quel *punto*: ne deriverà – in ottemperanza della regione alla sentenza e salva la sospensione

della sua efficacia (se appellata, ovviamente) da parte del CdS – la modifica della graduatoria con riguardo soltanto evidentemente alla loro specifica posizione, ma con tutto quel che di ulteriore potrà "a cascata" conseguirne. (g.b.)

➤ **L'illogica e/o irrazionale collocazione e configurazione di una sede di nuova istituzione**

Tar Lombardia – sent. 15/10/2015, n. 2184

Il Tar accoglie il ricorso del titolare di una sede incisa dalla collocazione di una nuova farmacia nella stessa zona, per esserne derivata una distribuzione manifestamente squilibrata della popolazione residente nelle singole sedi.

Tre delle sei sedi complessive, infatti, registravano – all'esito del provvedimento di revisione straordinaria – poco più o poco meno di 2000 abitanti, a differenza delle altre tre che invece annoveravano oltre 6000, 5000 e 3500 abitanti.

Questi semplici dati demografici sono sufficienti per il Tar a far *"apparire la scelta dell'amministrazione, in difetto di alcuna motivazione, manifestamente irragionevole"*.

In realtà, scorrendo il testo della sentenza (e quanto adduce, sia pur tardivamente, la difesa comunale), si ha l'impressione che una distribuzione numericamente così diseguale degli abitanti residenti (all'interno delle sei sedi) avesse un qualche fondamento, anche perché la valutazione dell'elemento demografico non può essere circoscritta – quando si delineano i confini e la porzione territoriale di una sede, neo istituita o di vecchia istituzione – ai soli abitanti residenti, il cui numero può infatti voler dir tanto ma anche molto poco (basti pensare ai dieci o venti residenti nella sede di Piazza di Spagna o di Piazza del Duomo...).

Senonché, qui il comune – come rilevato dall'accorta difesa del ricorrente – non si è dato carico di spiegare in termini soddisfacenti le ragioni di questa enorme diversità di popolazione residente nelle varie sedi, limitandosi invece, secondo il Tar, a mere enunciazioni di stile (*"Considerato che tale individuazione [della sede neo istituita] è volta ad assicurare l'equa distribuzione del servizio sul territorio, ecc."*), non consentendo quindi di comprendere quale sia stato l'*iter* logico seguito nella collocazione della sede neo istituita in una zona demograficamente contenuta, e già servita da altre farmacie, invece che in una delle zone del territorio a più alta densità abitativa residenziale.

Francamente non capita di frequente – purtroppo, aggiungiamo noi – leggere decisioni che scandagliano così rigorosamente e puntualmente l'esercizio da parte dell'amministrazione di un potere ampiamente discrezionale, anche se per la verità in questo caso i giudici milanesi sono andati addirittura a pescare un precedente europeo (Corte di giustizia 13/02/2014) che detto tra noi sembra poco pertinente perché relativo all'intero sistema normativo di settore di uno stato membro.

Non possiamo naturalmente sapere cosa ne penserà il CdS, posto che la vicenda sia portata al suo esame, ma per il momento è una decisione che va accolta sicuramente con favore. (g.b.)

➤ **Le donazioni immotivate possono mettere nei guai....**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 16/10/2015, n. 39832

Ricorrendo il *fumus* del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (*ex art. 11 D.Lgs. 74/2000*), la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro dei beni del contribuente qualora quest'ultimo abbia donato immotivatamente il suo intero patrimonio immobiliare ad un parente, con un'operazione finalizzata soltanto all'acquisto con IVA agevolata altrimenti preclusa. (s.c.)

➤ **La tardiva contestazione dell'illecito rende il licenziamento illegittimo**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 21/10/2015, n. 21440

È *illegittimo* il licenziamento intimato a seguito di una tardiva contestazione dell'illecito commesso dal lavoratore, in quanto il

suo comportamento – in sé considerato - avrebbe potuto bensì configurare *causa di licenziamento*, ma avrebbe dovuto essere contestato tempestivamente (gio.b.)

➤ **Licenziato il lavoratore “sorpreso” a svolgere altra attività durante il periodo di malattia**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 24/10/2015, n. 21438

Gli Ermellini hanno statuito la piena legittimità del licenziamento “per giusta causa” adottato nei confronti del dipendente che, durante la sua assenza dal posto di lavoro per malattia, compiva attività che avrebbero potuto ritardare la guarigione ed aggravare le sue condizioni. (gio.b.)

➤ **La fruizione indebita di benefici contributivi costituisce evasione fiscale!**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 15/10/2015, n. 20845

I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che nel caso l'impresa abbia fruito di sgravi contributivi non spettanti, non si configura la semplice omissione di versamento, ma un'autentica evasione contributiva. (r.s.)

➤ **Il ruolo delle dichiarazioni del contribuente riportate nel PVC**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 16/10/2015, n. 20979

La Suprema Corte ha stabilito che nelle verifiche fiscali l'accettazione da parte del contribuente - risultante dal PVC sottoscritto - di una certa percentuale di ricarico costituisce una *confessione stragiudiziale*, tale da legittimare l'accertamento dell'Ufficio. (r.s.)

➤ **Anche i costi delle fatture “soggettivamente” false possono rivelarsi deducibili.**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 30/09/2015, n. 19419

Secondo la Cassazione, i costi delle operazioni – anche se intervenute con soggetti inesistenti – sono anch'essi deducibili ai fini delle imposte dirette per il solo fatto di essere stati comunque sostenuti dall'impresa, fermo però naturalmente il rispetto dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza o determinabilità dei costi stessi e sempreché questi ultimi non riguardino in realtà beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto colposo.

Sulla scia del filone giurisprudenziale europeo, invece, tali spese non danno di per sé diritto alla detrazione dell'IVA, che è concessa infatti solo se il cessionario prova la sua buona fede. (s.c.)

➤ **I chiarimenti del MISE sulla “Nuova Sabatini”**

Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare 08/10/2015, n. 74940

Con una recente circolare il MISE ha fornito integrazioni e chiarimenti alla Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 (v. la pillola: “I finanziamenti agevolati della nuova “Sabatini – bis” finalmente ai nastri di partenza” in Piazza Pitagora n. 658 del 21/02/2014), relativa alle modalità di applicazione dell'agevolazione c.d. “Nuova Sabatini”. (v.p.)

➤ **Sull'attività di grossista da parte delle farmacie**

Ministero della Salute – Circolare 02/10/2015, n. 46884

Il Dicastero della Salute ricorda che il titolare di farmacia che dispone anche di un'autorizzazione per la vendita all'ingrosso di farmaci non può *ri-distribuire* come grossista i medicinali acquistati dalla farmacia. Ma sul tema v. *infra* Sediva news del 22/10/2015. (s.c.)

➤ **La procedura Schumacker”**

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21/09/2015

In attuazione dell'art. 24, co. 3-bis, del Tuir è stato licenziato il decreto che rende di fatto operativa la c.d. “procedura Schumacker”, la quale prevede che i soggetti non residenti, che

chiedano al proprio datore di lavoro di fruire di deduzioni e detrazioni, devono certificare di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito e di non beneficiare, in altri Stati, delle agevolazioni previste in base al TUIR. (m.g.)

➤ **Contributo ENPAF una tantum per le farmacie rurali**

Enpaf – Cda deliberazione 29/09/2015 n. 52

Disposta l'erogazione di un contributo straordinario *una tantum* a favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti, che siano titolari della stessa farmacia rurale almeno dall'anno 2013, in regola con il versamento della contribuzione all'ente per il triennio 2013- 2015 e che nel 2014 abbiano conseguito un reddito d'impresa - comprensivo di eventuali quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o ai soci, e al lordo degli oneri sostenuti per lavoro dipendente – non superiore a € 50.000. (f.l.)

3 – SCADENZE DI FINE OTTOBRE E NOVEMBRE 2015

2/11 (poiché il 31/10 cade di sabato) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2015: ove *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 06/07/2015, oppure versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2015; ove *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2015, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata versata entro il 16/07/2015.

2/11 (poiché il 31/10 cade di sabato) - Versamento della *quarta rata* (di quattro) della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

16/11 – Versamento con mod. F24 *online* di: Iva relativa a ottobre 2015 per i contribuenti *mensili* e Iva del terzo trimestre per i *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di ottobre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di ottobre

16/11 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte relative al mod. UNICO 2015: versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata il 06/07/15

16/11 - Versamento mediante F24 *online* dei contributi Inps in misura fissa - riferiti al *terzo* trimestre 2015 - per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare, iscritti a questa forma previdenziale.

30/11 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2015: ove *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 06/07/2015, oppure versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2015; ove *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2015, oppure versamento della *sesta rata* se la prima è stata versata entro il 16/07/2015

30/11 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (*Gestione cd. separata*, Artigiani e Commercianti) per l'anno 2015 mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i titolari di *partita iva*; oppure mediante Mod. F24 *cartaceo* da presentare in banca o alla posta, limitatamente ai *non titolari di partita iva*

* * *